



Diritto & Fisco

La riforma della
GIUSTIZIA

in edicola con



Il progetto di legge alla Camera stoppa il raddoppio dei termini sulle verifiche

Voluntary, scudo penale ampio Non punibilità anche per la dichiarazione infedele

DI STEFANO LOCONTE
E ERNESTO SELLITTO

Ampliata la copertura premiale in relazione agli aspetti penali della voluntary e introdotta l'inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento per i paradisi fiscali. Non potranno essere puniti gli autori e coloro che hanno commesso o concorso a commettere dichiarazione fraudolenta (che nel precedente testo era esclusa), la dichiarazione infedele e i reati di omesso versamento Iva e ritenute.

Importanti novità dunque nel testo della proposta di legge recante le disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero approvata dalla commissione finanze della Camera all'esame dell'Aula dal 10 ottobre 2014.

Recependo le indicazioni di chi chiedeva maggiore appeal complessivo per la procedura, è stata, infatti, prevista la non punibilità ai delitti di cui di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legisla-

tivo n. 74 del 10 marzo 2000 (dichiarazione fraudolenta la dichiarazione infedele e i reati di omesso versamento Iva e ritenute).

L'inclusione della dichiarazione fraudolenta, che potrebbe rappresentare una delle più frequenti fattispecie di reato contestate, rende più completa la protezione penale del possibile aderente che in precedenza sul punto otteneva soltanto una riduzione della pena applicabile.

Ma vi sono altri «aggiustamenti» sotto il profilo della correlazione tra reati e voluntary che meritano di essere evidenziati.

In primis l'esclusione della punibilità per il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale) commessi in relazione ai reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000.

Inoltre, a fronte dell'introduzione dell'articolo 648-ter1 nel codice penale, e quindi della

specifica disposizione che prevede la punibilità dell'autoriciclaggio, viene, d'altro canto, espressamente garantita la non punibilità per le nuove condotte di autoriciclaggio poste in essere in relazione ai reati tributari poc'anzi indicati sino alla data del 30 settembre 2015 (e cioè la data entro la quale può essere attivata la procedura).

Viene, molto ragionevolmente, estesa di un anno (sino al 30 settembre 2014) il periodo di sanabilità attraverso la voluntary, ma non muta l'impianto generale della disclosure.

Conseguentemente, per aderire alla procedura di emersione il contribuente dovrà fornire all'amministrazione finanziaria tutta la documentazione per la ricostruzione delle attività oggetto di disclosure in relazione a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla procedura di emersione, non sono scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di monitoraggio.

Per la determinazione dei

periodi di imposta, per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, diventa inapplicabile il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 12 del decreto legge n. 78/2009 nel caso di detenzione delle attività in Stati a fiscalità privilegiata (e quindi la maggior parte dei Paesi nei quali si presume siano stati «occultati» le attività e i beni).

La predetta inapplicabilità opera, però, solo al ricorrere congiunto di una serie di condizioni tra le quali: (I) il rilascio agli intermediari finanziari esteri (presso cui le attività sono detenute o trasferite) dell'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria; (II) deposito di copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, insieme alla domanda di disclosure; (III) stipula da

parte dello Stato estero, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo.

Viene introdotta una proroga di 90 giorni a favore dell'Amministrazione finanziaria dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento o degli atti di contestazione delle sanzioni in relazione alle annualità in scadenza nel caso in cui il contribuente decidesse di non proseguire con l'adesione alla procedura.

Come detto, rimane invariato l'impianto generale della voluntary disclosure in termini di modalità di accesso e di sanzioni amministrative e di conferma del calcolo forfettario (5% sui rendimenti) per i cosiddetti conti pocket (conti sino a 2 milioni).



LA PROCEDURA INTERNA DI FATTO ESTENDE LE REGOLE ANCHE ALLE SPA

La società regolarizza l'estero

Accesso alla voluntary disclosure non solo per chi ha commesso violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale, ma per tutti i contribuenti. La voluntary interna trova una puntuale disciplina nell'emendamento approvato ieri dalla Commissione finanze della Camera. La platea dei contribuenti che possono accedere all'operazione di emersione si amplia: si passa da una originaria platea composta da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate (i soggetti destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale), a tutti i contribuenti destinatari di obblighi dichiarativi e quindi anche le società. La collaborazione volontaria interna permetterà di sanare tutte le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014 (è incluso dunque il periodo d'imposta 2013). In molti casi l'accesso alla voluntary interna avverrà in combinata con l'ac-

cesso alla voluntary estera: si pensi al caso di partecipazioni in società estere detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. Con la voluntary estera vengono sanate tutte le violazioni legate alla preconstituzione della provvista estera poi investita nel capitale della società estera, nonché le violazioni al monitoraggio fiscale relative all'omessa indicazione nel quadro RW delle partecipazioni in questione. In tali casi è molto verosimile che l'Agenzia delle entrate rilevi casi di estero-vestizione di società la cui sede è stata fittiziamente localizzata all'estero ma il cui place of effective management o il cui oggetto sociale sostanziale è da individuarsi in Italia. In tali casi, attraverso la voluntary interna, possono essere sanate le violazioni dichiarative commesse da tali società estero-vestite. E questo fruendo della causa di esclusione della punibilità prevista per tutti i reati tributari, esclusione della punibilità che, alla luce del testo approvato, assume portata oggettiva, coprendo le responsabilità anche dei concorrenti. Il caso Prada, che come è noto si è basato sull'autodenuncia di una società olandese estero-vestita, se

affrontato con le regole della voluntary interna in combinata con la voluntary estera, avrebbe comportato l'esclusione della punibilità per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi della società olandese e per l'infedele dichiarazione dei suoi azionisti, reati per i quali, a causa dell'assenza di una norma come quella in commento al momento del perfezionamento dell'autodenuncia, è stato avviato un procedimento penale a carico degli azionisti del gruppo e del loro consulente. L'esistenza di una procedura di voluntary interna tipizzata dal progetto di legge, a cui consegue l'esclusione della punibilità per i reati tributari, porterà verosimilmente alla veloce archiviazione delle posizioni di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada per il principio del favor rei, e questo anche se la causa di esclusione della punibilità è agganciata a una procedura, la voluntary interna, che all'epoca non esisteva, ma che, nella sostanza, è stata percorsa. Con la voluntary interna potranno essere sanate le violazioni dichiarative delle società italiane da

cui deriva sostanzialmente la provvista finanziaria detenuta dai rispettivi azionisti all'estero, in violazione degli obblighi dichiarativi: si pensi al caso di sottofatturazioni effettuate da una società e di incasso della parte non fatturata dal rispettivo azionista su conti esteri: la persona fisica sanerà con la voluntary estera le violazioni relative al monitoraggio fiscale ed alla preconstituzione della provvista (tassando le somme in questione come se si trattasse di dividendi distribuiti dalla società italiana); con la voluntary interna, di contro, la società sanerà le violazioni dichiarative legate da una parte alle sottofatturazioni, dall'altra all'eventuale mancata applicazione di ritenute sui dividendi distribuiti. Si tratta dunque di una misura di completamento necessaria. Probabilmente il caso Prada è stato alla base delle riflessioni sull'opportunità di una tale norma. Una voluntary estera senza tale procedura di chiusura sarebbe stata infatti zoppa.

Vincenzo José Cavallaro